

A.

TABELLA DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI, ONORARI E SPESE

(Approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 409 del 15 dicembre 2009)

PER QUESTIONI RELATIVE A SPORT O SETTORI DILETTANTISTICI O NON PROFESSIONISTICI AVANTI AL TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT

A.1 DIRITTI AMMINISTRATIVI

- A.1.1.a** Da versare al CONI a carico di ogni singola parte istante all'atto dell'introduzione del procedimento (art. 9 del Codice):
€ 500
- A.1.1.b** Da versare al CONI a carico di ogni singola Federazione sportiva nazionale (ovvero Disciplina sportiva associata ovvero Ente di promozione sportiva) intimata ovvero controinteressata all'atto del deposito della memoria di costituzione (artt. 12 e 7 del Codice):
€ 350
- A.1.1.c** Da versare al CONI a carico di ogni singola parte intimata ovvero controinteressata all'atto del deposito della memoria di costituzione (artt. 12 e 7 del Codice):
€ 500
- A.1.2.a** Da versare al CONI a carico di ogni singola parte istante, successivamente all'esito negativo della conciliazione di cui all'art. 20, comma 1, del Codice:
€ 500
- A.1.2.b** Da versare al CONI a carico di ogni singola Federazione sportiva nazionale (ovvero Disciplina sportiva associata ovvero Ente di promozione sportiva) intimata ovvero controinteressata successivamente all'esito negativo della conciliazione di cui all'art. 20, comma 1, del Codice:
€ 350
- A.1.2.c** Da versare al CONI a carico di ogni singola parte intimata ovvero controinteressata, successivamente all'esito negativo della conciliazione di cui all'art. 20, comma 1, del Codice:
€ 500

- A.1.3.a** La parte non costituita non è obbligata al pagamento dei diritti amministrativi, salvi i provvedimenti a carico della parte soccombente in sede di lodo finale.
- A.1.4.a** La parte istante che si avvalga del difensore ex art. 30 del Codice è esonerata dal pagamento dei diritti amministrativi.
- A.1.4.b** All'esito della controversia, nel caso in cui il giudizio sia favorevole alla parte che si è avvalsa del difensore ex art. 30 del Codice, la parte soccombente dovrà versare anche i diritti amministrativi per tale parte.

A.2.a ONORARI E SPESE PER L'ARBITRO UNICO A CARICO DELLE PARTI

A.2.a.1.1 Per gli onorari da corrispondere all'Arbitro unico, in caso di esito positivo della conciliazione di cui all'art. 20, comma 1, del Codice:

a. per controversie non aventi natura economica ovvero risarcitoria secondo la ripartizione dell'Arbitro unico:

€ 300

b. per controversie aventi natura economica ovvero risarcitoria si rinvia alle tariffe di cui alla Tabella degli onorari per l'Arbitro unico della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (in vigore dal 1° gennaio 2004 e disponibile sul sito internet www.camera-arbitrale.com link "tariffe") ridotte a 1/4. Come primo scaglione di riferimento deve intendersi "valore della controversia fino a € 50.000". Come scaglione massimo di riferimento deve intendersi "valore della controversia da € 500.001 a € 1.000.000".

A.2.a.1.2 Rimborso delle spese necessarie e specificatamente documentate, sostenute dall'Arbitro unico ai fini del procedimento.

A.2.a.2.1 Per gli onorari da corrispondere all'Arbitro unico, in caso di accordo tra le parti successivamente alla conciliazione prevista dall'art. 20, comma 1, del Codice ovvero in caso di emissione del lodo secondo la ripartizione fissata dall'Arbitro unico, fermo restando, comunque, il vincolo di solidarietà:

a. per controversie non aventi natura economica ovvero risarcitoria:

Totale delle ore impiegate	Importo massimo (espresso in euro)
fino a 20 ore	1.000
oltre 20 ore	1.500

b. per controversie aventi natura economica ovvero risarcitoria si rinvia alle tariffe di cui alla Tabella degli onorari per l'Arbitro unico della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (in vigore dal 1° gennaio 2004 e disponibile sul sito internet www.camera-arbitrale.com link "tariffe") ridotte a 1/3. Come primo scaglione di riferimento deve intendersi "valore della controversia fino a € 50.000". Come scaglione massimo di riferimento deve intendersi "valore della controversia da € 500.001 a € 1.000.000".

A.2.a.2.2 Spese a carico delle parti da corrispondere in aggiunta agli onorari:

a. all'Arbitro unico le spese necessarie e specificatamente documentate, sostenute ai fini dell'arbitrato;

b. al CONI spese generali pari al 10% degli onorari dell'Arbitro unico.

A.2.a.3.1 Oneri di legge da corrispondere all'Arbitro unico:
se soggettivamente dovuti, agli onorari e alle spese vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA.

A.2.a.4.1 Onorari a carico delle parti da corrispondere al Consulente Tecnico d'Ufficio:
gli onorari sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza con il limite massimo della metà dell'onorario spettante all'Arbitro unico; in caso di consulenza disposta su richiesta di parte, l'anticipazione degli onorari è a carico della parte richiedente.

A.2.b ONORARI E SPESE PER IL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DELLE PARTI

A.2.b.1.1 Per gli onorari da corrispondere del Collegio arbitrale, in caso di esito positivo della conciliazione di cui all'art. 20, comma 1, del Codice:

- a. per controversie non aventi natura economica ovvero risarcitoria secondo la ripartizione del Collegio arbitrale:

€ 700

- b. per controversie aventi natura economica ovvero risarcitoria si rinvia alle tariffe di cui alla Tabella degli onorari per il Collegio arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (in vigore dal 1° gennaio 2004 e disponibile sul sito internet www.camera-arbitrale.com link "tariffe") ridotte a 1/4. Come primo scaglione di riferimento deve intendersi "valore della controversia fino a € 50.000". Come scaglione massimo di riferimento deve intendersi "valore della controversia da € 500.001 a € 1.000.000".

A.2.b.1.2 Rimborso delle spese necessarie e specificatamente documentate, sostenute dal Collegio arbitrale ai fini del procedimento.

A.2.b.2.1 Per gli onorari da corrispondere al Collegio arbitrale, in caso di accordo tra le parti successivamente alla conciliazione prevista dall'art. 20, comma 1, del Codice ovvero in caso di emissione del lodo secondo la ripartizione fissata dal Collegio arbitrale, fermo restando, comunque, il vincolo di solidarietà:

- a. per controversie non aventi natura economica ovvero risarcitoria:

Totale delle ore impiegate	Importo massimo (espresso in euro)
fino a 20 ore	2.000
oltre 20 ore	5.000

- b. per controversie aventi natura economica ovvero risarcitoria si rinvia alle tariffe di cui alla Tabella degli onorari per il Collegio arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (in vigore dal 1° gennaio 2004 e disponibile sul sito internet www.camera-arbitrale.com link "tariffe") ridotte a 1/3. Come primo scaglione di riferimento deve intendersi "valore della controversia fino a € 50.000". Come scaglione massimo di riferimento deve intendersi "valore della controversia da € 500.001 a € 1.000.000".

A.2.b.2.2 Spese a carico delle parti da corrispondere in aggiunta agli onorari:

- a. al Collegio arbitrale le spese necessarie e specificatamente documentate, sostenute ai fini dell'arbitrato;
- b. al CONI spese generali pari al 10% degli onorari del Collegio arbitrale.

- A.2.b.3.1** Oneri di legge da corrispondere al Collegio arbitrale:
se soggettivamente dovuti, agli onorari e alle spese vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA.
- A.2.b.4.1** Onorari a carico delle parti da corrispondere al Consulente Tecnico d'Ufficio:
gli onorari sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza con il limite massimo della metà dell'onorario spettante al Presidente del Collegio arbitrale; in caso di consulenza disposta su richiesta di parte, l'anticipazione degli onorari è a carico della parte richiedente.
- A.2.b.5.1** Gli onorari per il Collegio arbitrale sono ripartiti nella misura del quaranta per cento per il Presidente del Collegio e del trenta per cento per ciascuno degli altri due arbitri, mentre il rimborso delle spese è attribuito all'arbitro che le ha effettivamente sopportate.

A.3. ONORARI E SPESE PER IL DIFENSORE EX ART. 30 DEL CODICE

A conclusione della controversia, in caso di soccombenza della parte che si è avvalsa del difensore ex art. 30 del Codice ovvero di compensazione delle spese e ferma restando la sussistenza delle condizioni di grave e comprovato disagio economico, saranno corrisposti dalla parte al suddetto difensore:

A.3.a in caso di esito positivo della conciliazione di cui all'art. 20, comma 1, del Codice:

€ 250

A.3.b in caso di esito negativo della conciliazione di cui all'art. 20, comma 1, del Codice e di prosecuzione del giudizio innanzi all'Organo arbitrale:

€ 500

LE SOMME DA CORRISPONDERE DEVONO ESSERE VERSATE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
conto corrente intestato a: "CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO"
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - IBAN IT1900100503309000000000086
causale del versamento: "TNAS - CONI"